



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Politica della formazione professionale

Revisione dei programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale e adattamento dell'articolo 46 dell'ordinanza sulla formazione professionale

Rapporto sui risultati delle prese di posizione (1° aprile 2024 – 1° luglio 2024)

Berna, ottobre 2024

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
1.1	Scopo del progetto.....	3
1.2	Fasi del progetto.....	3
2	Prese di posizione sui PQI per responsabili della formazione professionale e sull'articolo 46 OFPr.....	4
2.1	Compendio dei pareri.....	4
3	Prese di posizione sui PQI per responsabili della formazione professionale	5
3.1	Pareri dei partner della formazione professionale.....	5
3.1.1	Cantoni	5
3.1.2	Organizzazioni del mondo del lavoro	5
3.1.3	Amministrazione federale	6
3.2	Pareri degli attori della formazione	7
3.2.1	Istituti che dispensano cicli di formazione pedagogico-professionali	7
3.2.2	Esperti nell'ambito del riconoscimento dei cicli di formazione pedagogico-professionali	8
3.2.3	Altre cerchie interessate: docenti, SSS, scuole professionali e attori vari	8
4	Bilancio sulle prese di posizione relative ai PQI per responsabili della formazione professionale	9
4.1	Elementi che verranno integrati nei PQI	9
4.2	Elementi che resteranno esclusi dai PQI	10
5	Adattamento dell'articolo 46 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr).....	11
5.1	Contesto	11
5.3	Proposta sottoposta alla presa di posizione	11
5.4	Compendio dei pareri.....	12
5.5	Valutazione della SEFRI.....	12
5.5.1	L'insegnamento dell'educazione fisica	12
5.5.2	L'insegnamento della cultura generale.....	13
5.5	Passi successivi per l'attuazione del nuovo articolo 46 OFPr	123
6	Elenco delle abbreviazioni.....	14
7	Elenco dei partecipanti	14

1 Situazione iniziale

I responsabili della formazione professionale hanno un ruolo chiave nel permettere alle persone in formazione e agli studenti di acquisire le relative competenze nelle loro professioni. Il loro compito è di formare gli apprendisti nei rispettivi luoghi di formazione. In virtù dell'articolo 40 segg. dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, [RS 412.101](#)) sono considerati «responsabili della formazione professionale» i seguenti specialisti: i formatori attivi nelle aziende di tirocinio e nei corsi interaziendali così come i docenti attivi nelle scuole professionali, per le materie della maturità professionale (MP) e nelle scuole specializzate superiori. Oltre a vantare competenze professionali specifiche di vario livello, i responsabili della formazione professionale devono anche disporre di una formazione solida in pedagogia della formazione professionale.

I programmi quadro d'insegnamento (PQI) per responsabili della formazione professionale emanati dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) costituiscono le basi per l'attività dei responsabili della formazione professionale. I PQI concretizzano le disposizioni di legge concernenti i responsabili della formazione professionale, stabilendo gli obiettivi e i contenuti centrali dei cicli di formazione pedagogico-professionali. Visto l'articolo 49 OFPr, la SEFRI emana programmi quadro d'insegnamento per la qualificazione dei responsabili della formazione professionale. Su questa base sono stati elaborati i PQI rispettivamente del 1° febbraio 2011 e del 1° gennaio 2015.

Da allora sono stati creati e aggiornati numerosi cicli di formazione e le procedure di vigilanza hanno permesso di constatare il livello di conformità dei PQI con la prassi degli istituti di formazione. I cambiamenti intervenuti sul piano sociale e le sfide legate alla formazione e all'avvento di nuovi strumenti didattici digitali hanno modificato questa prassi.

1.1 Scopo del progetto

I presenti PQI aggiornati costituiranno anche in futuro una base attuale per lo sviluppo di cicli di formazione pedagogico-professionali. Per tenere conto dei recenti sviluppi, la SEFRI ha avviato una revisione dei PQI nell'ambito dell'iniziativa «Formazione professionale 2030».

La revisione punta alla semplificazione e all'adeguamento alle nuove sfide e alle richieste degli stakeholder. Gli elementi che hanno determinato il successo dei PQI verranno mantenuti o eventualmente rimodulati.

1.2 Fasi del progetto

Nell'ambito di un'ampia collaborazione con i partner della formazione professionale, gli istituti di formazione, esperti e altre parti interessate sono state considerate tendenze scientifiche e tecnologiche, ripercussioni sociali ed economiche così come l'esperienza pratica degli organi coinvolti.

Per coinvolgere la totalità degli attori e consentire loro di pronunciarsi sono state previste tre fasi progettuali. Questo approccio ha permesso di raccogliere il massimo di informazioni possibili e, nel contempo, di svolgere un'analisi accurata degli aspetti da modificare. In ogni fase sono stati consultati i partner della formazione professionale, gli istituti di formazione e gli stakeholder. Allo stesso modo, i progressi del progetto sono stati regolarmente presentati e discussi in seno alla Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP).

Nella fase III (2022–2024), con la collaborazione di tutte le parti interessate, è stata redatta la bozza dei futuri PQI, che è poi stata oggetto di discussione all'interno di gruppi di lavoro. Dal 1° aprile al 1° luglio 2024 le parti interessate hanno potuto trasmettere alla SEFRI i propri pareri in merito a tale bozza nonché alla proposta di adattamento dell'articolo 46 OFPr.

Per ulteriori informazioni e per visionare la [documentazione allegata all'invito a prendere posizione](#), si rimanda al [sito web del progetto](#). Per consultare i singoli pareri è necessario presentare richiesta presso la SEFRI.

2 Prese di posizione sui PQI per responsabili della formazione professionale e sull'articolo 46 OFPr

In totale sono pervenuti 58 pareri. Hanno aderito all'invito della SEFRI Cantoni, uffici federali, istituti di formazione, esperti in materia di riconoscimento, organizzazioni del mondo del lavoro, scuole e altre cerchie interessate. Molti dei partecipanti erano già stati coinvolti nelle fasi precedenti del progetto.

La bozza dei nuovi PQI è stata approvata e gode in generale di ampio sostegno. Gli oltre 400 commenti riguardano proposte di modifica della bozza dei PQI e della versione rivista dell'articolo 46 OFPr. I pareri pervenuti spaziano da minimi aggiustamenti linguistici a modifiche sostanziali concernenti la durata dei cicli di formazione.

Le prese di posizione sono state esaminate dalla SEFRI e discusse con i partner e gli organi competenti. Alcune di queste riguardano la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; [RS 412.10](#)) e la relativa ordinanza. Richieste sporadiche di modifica delle basi giuridiche non possono essere concretizzate nell'ambito del presente progetto di revisione; ciò richiederebbe infatti una procedura distinta, ma anche una trattazione approfondita dei contenuti e un vasto consenso.

2.1 Compendio dei pareri

I pareri concernenti la bozza dei nuovi PQI e l'adeguamento dell'articolo 46 OFPr sono sostanzialmente positivi.

I diversi punti di vista dei partecipanti assicurano la qualità testuale e concettuale della nuova versione. A temi importanti quali la protezione dei giovani e la sicurezza sul lavoro verrà dato maggior risalto all'interno dei PQI, come auspicato da alcuni partecipanti. Anche la coerenza dei testi e delle relative traduzioni sarà oggetto di un ulteriore controllo.

I partner della formazione professionale richiamano l'attenzione su un elemento cruciale dei cicli pedagogico-professionali, ovvero l'**acquisizione di competenze orientate alla pratica**, sostenendo che dovrà continuare ad avere la priorità anche in futuro. I nuovi PQI tengono già conto di questa istanza; al trasferimento nella pratica e all'applicazione pratica assistita accordano infatti una posizione di primo piano.

Il progetto di revisione prevede due nuovi capitoli dedicati ai **temi trasversali**. I rimandi al messaggio ERI (cap. 5.5) e alle mega-tendenze (cap. 5.6) garantiscono la flessibilità necessaria per adeguare i PQI alle trasformazioni in atto. Un simile approccio consente inoltre agli istituti di formazione di impostare liberamente i propri curricula, fornendo al contempo elementi concreti da incorporare. L'integrazione nei PQI dei temi trasversali riveste un ruolo ugualmente significativo in quanto criterio di garanzia della qualità ai fini del riconoscimento da parte della SEFRI. Gli istituti di formazione hanno apprezzato questo adeguamento, ritenendo che rafforzi la libertà dell'insegnamento che possono esercitare.

Questioni di particolare rilievo sono la **permeabilità** del sistema e la mobilità dei responsabili della formazione professionale. La nuova bozza non apporta modifiche al sistema attuale; la convalida di prestazioni di formazione ed esperienze professionali già acquisite resta infatti di competenza dei Cantoni e/o degli istituti di formazione. La ristrutturazione del capoverso 3 dell'articolo 46 OFPr agevola la comprensione dei requisiti previsti per i diversi profili. La proposta, che verrà ampliata secondo la volontà dei partecipanti (cfr. cap. 7), dà spazio alle suddette questioni e accontenta i Cantoni.

Il capitolo 5.9 precisa il contenuto dell'articolo 47 OFPr sulle **attività di formazione a titolo accessorio**. Dai partecipanti sono arrivate proposte ancora più univoche, che confluiranno nella bozza dei PQI. La SEFRI inserirà inoltre nel documento un rimando esplicito all'articolo 47 capoverso 3 della suddetta ordinanza in relazione a un'attività d'insegnamento inferiore alle quattro ore settimanali.

3 Prese di posizione sui PQI per responsabili della formazione professionale

3.1 Pareri dei partner della formazione professionale

3.1.1 Cantoni

Ad esprimersi sono stati 22 Cantoni (cfr. elenco dei partecipanti al cap. 7). La Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) ha redatto un parere standard, che è stato accolto senza riserve da nove Cantoni. La bozza dei PQI è stata attentamente visionata dai Cantoni nelle tre lingue. Sono arrivate prese di posizione da tutte le regioni della Svizzera.

I Cantoni si soffermano principalmente sul profilo dei formatori attivi nelle aziende di tirocinio (cap. 6.1), sostenendo che la nuova versione chiarisce la questione delle competenze relativamente alle 40 ore di corso e alle 100 ore di studio e si dichiarano soddisfatti delle nuove formulazioni.

Altrettanto apprezzato è il fatto che la compensazione degli svantaggi non sia stata inserita solo nel PQI 6.1, ma anche in tutti gli altri. In questo modo si mette ben in evidenza l'importanza di questo aspetto per tutti i formatori.

I Cantoni chiedono di citare i piani di formazione già nel paragrafo introduttivo del capitolo 6.1, come pure di integrare la QualiCarte nell'obiettivo di formazione 2 e i temi della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute nell'obiettivo di formazione 4 del PQI 6.1.

Un Cantone invita ad apportare la seguente modifica: «I formatori attivi nelle aziende di tirocinio *partecipano alle decisioni* in merito alla stipulazione del contratto di tirocinio, alla continuazione di una formazione professionale di base o alla sua interruzione». Sono auspicati anche interventi chiarificatori sotto il profilo traduttivo e terminologico.

Garantire la permeabilità tra i singoli profili è fondamentale per i Cantoni. Va data la giusta importanza anche alla mobilità dei docenti con altri background didattici, nonché alle diverse dinamiche cantonali. L'assunzione dei responsabili della formazione professionale resta di competenza cantonale.

I Cantoni auspicano che i futuri PQI tengano conto di eventuali spunti emersi da altri progetti in corso, quali la revisione del programma quadro per l'insegnamento della cultura generale e la revisione della MP.

Riguardo alla questione del riconoscimento di prestazioni di formazione già acquisite, la CSFP appoggia la richiesta dei Cantoni di rinviare alla raccomandazione n. 4 della CSFP e al relativo allegato (disponibili solo in tedesco e francese). L'obiettivo è fare chiarezza e garantire un approccio standardizzato in tutta la Svizzera.

3.1.2 Organizzazioni del mondo del lavoro

12 organizzazioni del mondo del lavoro (oml) hanno aderito all'invito della SEFRI (cfr. elenco dei partecipanti al cap. 7). I pareri di alcune di queste sono stati raggruppati e trasmessi per il tramite degli organi responsabili nazionali, ma vi sono state oml che si sono espresse singolarmente sulla bozza dei nuovi PQI.

Anche le oml concordano in linea di principio con le modifiche apportate ai PQI. Specialmente la coerenza e l'uniformità che caratterizzano la bozza creano uno standard per la formazione dei responsabili della formazione professionale. Ciò a sua volta favorisce la comparabilità e la qualità dei

percorsi formativi. La maggior parte delle oml giudica positiva l'integrazione delle tendenze attuali: l'inserimento di temi come la digitalizzazione, lo sviluppo sostenibile e le pari opportunità è indice del fatto che i nuovi programmi quadro sono ricettivi alle innovazioni sociali e tecnologiche.

Secondo gli organi responsabili nazionali la necessità di ulteriori disposizioni da parte dei vari settori economici deve avere la priorità rispetto alle norme generali contenute nei PQI e nelle ordinanze. Vi è approvazione anche sul fatto che chi insegna meno di quattro ore settimanali in media (art. 47 cpv. 3 OFPr) continui a non essere soggetto alle prescrizioni dei cicli pedagogico-professionali. Questo aspetto andrebbe inserito nei PQI e descritto in un apposito paragrafo.

Si auspica che, in occasione di una futura revisione, venga rafforzato il ruolo dei responsabili della formazione pratica, che svolgono una funzione cruciale nella formazione professionale. Ciò implica una modifica delle attuali basi giuridiche.

Il gruppo target dei responsabili della formazione professionale comprende sia il livello secondario II sia il livello terziario (scuole specializzate superiori). Il capitolo 4 tratta quasi esclusivamente la pedagogia professionale e fa perlopiù riferimento ai giovani e alle persone in formazione. Va completato con una sezione dedicata al diploma professionale per adulti, alla formazione professionale superiore ed eventualmente all'andragogia (cfr. glossario).

Secondo alcune oml, il capitolo 5.1.1 – Formazione disciplinare necessita di alcune modifiche. Esso contiene un elenco esemplificativo e pertanto non esaustivo dei diplomi riconosciuti validi. Le qualifiche richieste vanno descritte con maggior chiarezza. Anche il capitolo 5.5.1 – Digitalizzazione andrebbe integrato con considerazioni sulla centralità di questo tema nei tre luoghi di formazione.

Alcune oml ritengono troppo breve la durata minima di sei mesi dell'esperienza aziendale richiesta ai docenti. Questi ultimi devono disporre di un'esperienza aziendale ricca e completa per poter trasmettere contenuti teorici mettendoli sempre in correlazione con la pratica. Le oml auspicano pertanto un limite minimo di 12 mesi specifico per settore o una raccomandazione equivalente.

Altre oml propongono di inserire nell'obiettivo di formazione 1 il requisito dell'autocritica per i formatori attivi nelle aziende di tirocinio. A dispetto degli stretti vincoli temporali viste le 100 ore di studio, contenuti e standard dovrebbero essere accuratamente discussi.

Un organo responsabile lamenta l'assenza di prescrizioni vincolanti in materia di formazione continua per i responsabili della formazione professionale. Nello standard 1.01 oltre alla «salute psico-fisica» andrebbe inserita anche la «consapevolezza del ruolo di responsabile della formazione professionale».

Le oml apprezzano la modifica dell'obiettivo di formazione 6 per i docenti abilitati all'insegnamento della cultura generale (ICG). L'ICG è un anello di raccordo fondamentale tra i vari contenuti didattici, e ciò assume una rilevanza ancora maggiore alla luce della revisione appena ultimata della formazione di base in ambito commerciale. Non è possibile, come chiesto da qualcuno, eliminare le competenze chiave per l'apprendimento permanente in quanto parte integrante del programma quadro per l'insegnamento della cultura generale.

3.1.3 Amministrazione federale

A pronunciarsi sono stati quattro organi federali, tra uffici e Segreterie di Stato, oltre a una commissione extraparlamentare (cfr. elenco dei partecipanti al cap. 7). Tali attori erano già stati coinvolti nelle fasi precedenti del progetto. Dai pareri, recapiti singolarmente o raggruppati per ente amministrativo, emerge un'approvazione generale della bozza dei futuri PQI.

Un parere enfatizza la centralità della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute per la formazione professionale di base. Tali temi si riflettono in particolare negli obiettivi 1 e 4 dei cicli di formazione

pedagogico-professionali. Si propone di menzionarli entrambi negli standard dei corrispondenti obiettivi di formazione. Andrebbero inoltre inseriti nel paragrafo introduttivo del capitolo 6.1 – Programma quadro d'insegnamento per formatori attivi in aziende di tirocinio. I contenuti dell'obiettivo 2 vanno integrati con la dicitura «messa a punto di eventuali misure nei corsi interaziendali/scuole d'arti e mestieri/aziende».

Due uffici federali e una Segreteria di Stato accolgono di buon grado il fatto che allo sviluppo sostenibile è stato dedicato un apposito capitolo. Un simile approccio consente agli istituti di formazione di impostare liberamente i propri curricula, fornendo loro al contempo elementi concreti da incorporare. L'integrazione nei PQI dei temi trasversali riveste un ruolo ugualmente significativo in quanto criterio di garanzia della qualità ai fini del riconoscimento da parte della SEFRI. L'impostazione perseguita garantisce inoltre la flessibilità necessaria per adeguare i PQI alle trasformazioni in atto.

Qualcuno auspica un'aggiunta al capitolo sui temi trasversali. "I temi trasversali sono importanti per due principali ragioni: in primo luogo perché, conoscendoli, i responsabili della formazione ne tengono conto (in quanto attori) nelle interazioni quotidiane; in secondo luogo, perché, integrandoli nella didattica, li portano all'attenzione di apprendisti e studenti". Si deve altresì riflettere sull'opportunità di inserire i temi trasversali nell'obiettivo di formazione 2.

Per la commissione extraparlamentare che ha espresso il suo parere è fondamentale che al termine del livello secondario II si disponga delle competenze necessarie per integrarsi e partecipare ai processi sociali nell'era del digitale. Partendo da questo presupposto, che tiene conto non solo del nucleo tecnologico della digitalizzazione ma anche della digitalità, propone alcune precisazioni per il capitolo 5.5.1. – Digitalizzazione. Da un lato, va riconosciuta la natura parzialmente perturbatrice e dirompente dell'epoca in cui viviamo, dall'altro va rilevato che le tecnologie digitali e le loro implicazioni permeano ogni ambito della nostra vita, da quello privato a quello sociale e professionale.

3.2 Pareri degli attori della formazione

3.2.1 Istituti che dispensano cicli di formazione pedagogico-professionali

A pronunciarsi sono stati cinque istituti che erogano cicli di formazione pedagogico-professionali in conformità con i PQI (cfr. elenco dei partecipanti al cap. 7).

La bozza è stata letta attentamente nelle tre lingue. I feedback ricevuti sono linguisticamente differenziati e costruttivi; in questo modo viene assicurata la qualità testuale e linguistica della bozza. Si chiede di ricontrollare la coerenza della terminologia impiegata nelle tre lingue.

Gli istituti richiamano l'attenzione su concetti parzialmente superati. Per la versione tedesca, ad esempio, «Lehrkräfte» andrebbe sostituito con «Lehrpersonen», mentre «berufskundlicher Unterricht» con «Berufskunde».

Concetti come «unità formative e didattiche» e «classe» sono controversi e datati dal punto di vista delle scienze (pedagogiche). Vanno riviste anche le definizioni contenute nel glossario, quali «didattica disciplinare» e «didattica dei campi professionali», ma anche le diverse dimensioni della competenza operativa.

La definizione di «stage» nella bozza in esame è giudicata restrittiva. Si sta valutando la proposta degli istituti di formazione di lasciare più libertà nell'acquisizione delle competenze pratiche nonché di ampliare le possibilità di assistenza.

Gli istituti auspicano inoltre alcune modifiche dei singoli standard, contenuti e obiettivi di formazione. Tali richieste verranno esaminate nel contesto di tutte le considerazioni ricevute.

Gli istituti di formazione rilevano che le cosiddette «condizioni di ammissione» corrispondono realmente ai requisiti per l'ottenimento del diploma. Le basi legali non permettono una regolamentazione più stringente, i piani quadro stabiliscono dei requisiti minimi. I partner di progetto coinvolti convergono nel ritenere che nella maggior parte dei casi sia sensato, auspicabile nonché fattibile definire dei requisiti per l'ammissione. Pertanto, le condizioni di ammissione di cui al glossario sono da considerarsi in realtà dei requisiti d'ammissione per l'ottenimento del diploma.

Riguardo ai docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base, alcuni istituti chiedono che per i docenti a titolo principale vigga un obbligo di 1800 ore di studio in pedagogia professionale e di 68 ECTS in ambito sportivo.

Gli istituti di formazione vorrebbero che nella bozza dei nuovi PQI si tenesse conto delle novità emerse da altri progetti in corso, quali la revisione del programma quadro per l'insegnamento della cultura generale e la revisione della MP.

3.2.2 Esperti nell'ambito del riconoscimento dei cicli di formazione pedagogico-professionali

Quattro esperti in materia di riconoscimento (di seguito esperti, cfr. elenco dei partecipanti al cap. 7) hanno esaminato la bozza e inviato il proprio feedback alla SEFRI. Tali esperti si occupano delle procedure di riconoscimento e vigilanza relative ai cicli di formazione pedagogico-professionali e accertano la conformità delle offerte formative ai programmi quadro e alle basi giuridiche.

Secondo il loro parere i nuovi PQI sono decisamente più snelli e precisi. Le proposte di miglioramento avanzate sono di natura contenutistica, linguistica ma anche tipografica. Consigliano di ricontrollare la coerenza della terminologia.

Gli esperti ritengono il capitolo 5.7 – Durata dei cicli di formazione pedagogico-professionale con i suoi requisiti minimi un ottimo strumento di lavoro ai fini delle procedure di riconoscimento.

Il capitolo – 5.9 Attività a titolo principale, a titolo accessorio e a tempo parziale necessita di alcune precisazioni. L'espressione «a tempo parziale» nel titolo è fuorviante. Anche la distinzione tra esperienza aziendale e professionale genera confusione.

Riguardo ai temi trasversali si chiede di formulare in maniera più esplicita il rimando all'attuale messaggio ERI, così da rendere i programmi quadro più flessibili e adattabili alle esigenze future. Occorre inoltre fornire agli istituti che erogano cicli di formazione delle linee guida operative in materia di trattazione dei temi trasversali.

Gli esperti giudicano restrittiva la definizione di «stage» contenuta nella bozza dei programmi quadro. Occorre valutare se non sia più opportuno lasciare maggiore libertà nell'acquisizione delle competenze pratiche nonché ampliare le possibilità di assistenza.

3.2.3 Altre cerchie interessate: docenti, SSS, scuole professionali e attori vari

Sono pervenuti dieci pareri di scuole, privati, conferenze, associazioni, datori di lavoro e organizzazioni (v. elenco dei partecipanti al cap. 7).

Una questione di fondamentale importanza per scuole, datori di lavoro e conferenze è l'orientamento alla pratica. Alcuni partecipanti rivendicano un incremento della pratica professionale (art. 44 cpv. 1 e art. 45 OFPr) e dell'esperienza aziendale (art. 46 cpv. 1 OFPr), oltre che una riscrittura dei corrispondenti capitoli (5.1.2 – Pratica professionale per formatori e 5.1.3 – Esperienza aziendale), con l'obiettivo di renderli più comprensibili.

Diverse organizzazioni sottolineano che i responsabili della formazione professionale devono essere al corrente della protezione speciale riservata ai giovani lavoratori. Questo aspetto va pertanto integrato negli standard dei singoli programmi quadro.

Il capitolo sui temi trasversali è stato in generale molto apprezzato. Più che affrontare la digitalizzazione come oggetto di studio, bisognerebbe farla confluire nella configurazione dei tre luoghi di formazione in quanto elemento prioritario. Nell'ottica di un approccio globale allo sviluppo sostenibile, nel capitolo corrispondente (5.5.2) andrebbe introdotta la tutela della salute dei giovani.

Le aziende apprezzano particolarmente la riformulazione dell'obiettivo 6 per docenti di cultura generale. In questo modo viene messo maggiormente in evidenza il rinvio alla professione delle persone in formazione, che dovrebbe essere parte integrante delle unità formative e didattiche. Qualcuno chiede di rendere ancora più esplicita la contestualizzazione delle aree d'apprendimento in base alla professione.

4 Bilancio sulle prese di posizione relative ai PQI per responsabili della formazione professionale

4.1 Elementi che verranno integrati nei PQI

La SEFRI accetta gli adeguamenti linguistici proposti e sta valutando la coerenza della terminologia impiegata nelle tre lingue. Il glossario e le definizioni in esso contenute verranno confrontati con gli attuali principi di pedagogia. In particolare, verrà rivisto anche il capitolo 4 – Caratteristiche dei cicli di formazione pedagogico-professionali, per affiancare alle esigenze del gruppo target dei giovani in formazione anche quelle di studenti e adulti.

I diversi punti di vista dei partecipanti garantiscono la qualità testuale e concettuale della bozza. La SEFRI darà pertanto seguito alla richiesta dei Cantoni e delle omi di dare maggior rilievo alle questioni della protezione dei giovani e della sicurezza sul lavoro. Da un lato questi temi saranno inseriti nei paragrafi introduttivi di ciascun profilo professionale, dall'altro verranno citati nei contenuti dei singoli programmi quadro.

I partner della formazione professionale sottolineano il ruolo chiave dell'orientamento alla pratica nella formazione pedagogico-professionale, ribadendone l'importanza anche per il futuro. Nei nuovi PQI si tiene conto di questa istanza, in quanto al trasferimento nella pratica e all'applicazione pratica assistita viene accordato un ruolo di primo piano. La SEFRI adeguerà l'elenco esemplificativo dei diplomi al capitolo 5.1.1 – Formazione disciplinare, per apportare maggiore chiarezza.

In sede di revisione sono stati aggiunti due nuovi capitoli dedicati ai temi trasversali. Quest'aggiunta gode di ampio consenso tra i partecipanti, in particolare perché concede agli istituti di formazione maggiore libertà nell'impostazione della didattica. Dai pareri si evince che la digitalizzazione andrebbe tematizzata non solo in quanto elemento di studio, ma, così come per lo sviluppo sostenibile, bisognerebbe elaborare un approccio a 360 gradi. Alla luce di queste osservazioni si procederà alla revisione del capitolo 5.5 e dei relativi sottocapitoli.

La proposta di suddivisione delle ore di studio contenuta nel capitolo 5.7 Durata dei cicli di formazione pedagogico-professionale viene giudicata chiara e attuabile. Si potrebbero migliorare le scelte lessicali operate nella definizione delle percentuali organizzative. La SEFRI darà seguito a tale richiesta rendendo più precise le formulazioni e rivedendo l'elenco esemplificativo. La definizione di «stage» nella presente bozza è giudicata restrittiva. Verrà concessa maggiore flessibilità nelle modalità di acquisizione delle competenze pratiche e verranno ampliate le possibilità di assistenza (cap. 5.7 segg.).

Il capitolo 5.9 commenta l'ar.47 OFPr in merito alle occupazioni a titolo principale e accessorio. I partecipanti hanno presentato delle alternative ancora più esplicite che verranno accolte nella bozza.

Anche il rinvio esplicito all'articolo 47 capoverso 3 OFPr verrà inserito nel documento. L'espressione «a tempo parziale» verrà invece eliminata dal titolo del capitolo 5.9.

Le modifiche proposte ai singoli programmi quadro sono state in gran parte accolte. Ad esempio, i piani di formazione verranno introdotti già all'inizio del capitolo 6.1 – Programma quadro d'insegnamento per formatori attivi in aziende di tirocinio. Singoli contenuti e standard saranno adattati in seguito a un attento esame, senza perdere di vista la comparabilità dei profili.

Si presterà grande attenzione alle numerose segnalazioni sull'importanza di tenere conto di altre revisioni in corso, come quella del programma quadro per l'insegnamento della cultura generale e del programma quadro d'insegnamento per la MP. La SEFRI è in contatto con gli attori coinvolti e includerà nei PQI gli spunti risultanti da tali progetti.

4.2 Elementi che resteranno esclusi dai PQI

Come già anticipato, l'adeguamento delle basi giuridiche auspicato da qualche partecipante non rientra nello scopo del progetto di revisione in esame. Si pensi ad esempio alle richieste di modifica delle ore di studio, aspetto disciplinato dagli articoli 44, 45 e 46 OFPr nonché dall'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS).

L'OFPr regola anche la durata della pratica professionale per i formatori (art. 45) e dell'esperienza aziendale per i docenti (art. 46). In linea di principio, le attività di formazione e i profili dei responsabili della formazione professionale a titolo principale e accessorio sono disciplinati dall'articolo 47 OFPr e vengono precisati nei PQI.

Riguardo ai docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base, singoli pareri richiedono qualifiche aggiuntive in ambito sportivo per coloro che insegnano a titolo principale. Si consideri tuttavia che già il programma quadro ancora in vigore, in virtù dell'articolo 46 OFPr, esige una formazione di 300 ore di studio in aggiunta a una qualifica supplementare per docenti abilitati all'insegnamento nella scuola obbligatoria.

La stessa ordinanza indica quali profili rientrano nella categoria dei responsabili della formazione professionale. Alcuni partecipanti vorrebbero vedere rafforzato il ruolo dei responsabili della formazione pratica, dando loro maggiore visibilità nei programmi quadro. Tuttavia, in virtù delle attuali basi giuridiche, i responsabili della formazione pratica non sono classificati come responsabili della formazione professionale e diversamente da questi ultimi non soggiacciono agli obblighi dei PQI in esame.

La SEFRI ha esaminato tutte le proposte di modifica riguardanti gli obiettivi di formazione, i contenuti e gli standard dei singoli programmi quadro. Nell'ottica di una visione globale e di una comparabilità tra i vari PQI, non tutte le richieste possono essere esaudite. Anche i vincoli temporali devono essere tenuti nella dovuta considerazione; non è infatti stato possibile assegnare un obiettivo di formazione aggiuntivo al PQI per formatori attivi in aziende di tirocinio (cap. 6.1).

Occasionalmente è stato chiesto di inserire nei PQI prescrizioni vincolanti in materia di formazione continua per i responsabili della formazione professionale. A tal proposito si rimanda all'articolo 43 OFPr, a norma del quale il perfezionamento dei responsabili della formazione professionale è oggetto dei provvedimenti di sviluppo della qualità.

Per i motivi visti sopra non può essere dato seguito alla richiesta di modificare le competenze dei partner in relazione alla formazione dei formatori attivi in aziende di tirocinio (100 ore di studio e 40 di corso secondo gli art. 44 e 51 OFPr).

5 Adattamento dell'articolo 46 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

5.1 Contesto

Il capitolo 6 sezione 2 (art. 44–47) OFPr indica i requisiti minimi per i formatori e i docenti. Gli articoli in questione stabiliscono i requisiti minimi specifici per ogni profilo.

Il progetto di revisione dei PQI non intendeva modificare tali requisiti, anche se, per ragioni di chiarezza, la SEFRI ha proposto una ristrutturazione dell'articolo 46, così da introdurre una netta distinzione tra i requisiti minimi previsti per ciascun profilo. Le modifiche apportate non si ripercuotono sulla mobilità di formatori e docenti, aspetto su cui invece influiscono le condizioni di assunzione dei Cantoni e i percorsi dei candidati.

5.2. L'articolo 46 OFPr

Nello specifico, il capoverso 3 dell'articolo 46 OFPr elenca i requisiti minimi «[p]er insegnare la cultura generale, l'educazione fisica o materie che richiedono studi a livello universitario». Raggruppando tre profili professionali diversi (educazione fisica, ICG e MP) con i rispettivi prerequisiti, tale capoverso non lascia trasparire le specificità di ciascun profilo.

Per tutti e tre profili la formazione pedagogico-professionale ha una durata di 1800 ore se si è in possesso di un diploma di livello universitario.

Se invece si dispone di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola obbligatoria o nei licei la formazione pedagogico-professionale ha una durata di 300 ore, e va integrata con formazioni o qualifiche specifiche per l'insegnamento dell'educazione fisica e della cultura generale.

Dal momento che le qualifiche richieste sono diverse, specialmente se si è già abilitati all'insegnamento liceale o nella scuola obbligatoria, la SEFRI ritiene doveroso operare una distinzione tra questi tre profili:

- per l'educazione fisica occorre mettere in evidenza la necessità di «una qualifica supplementare per l'insegnamento dell'educazione fisica conformemente al programma d'insegnamento corrispondente» se si è abilitati all'insegnamento nella scuola obbligatoria, condizione che invece non si applica a chi già dispone di un'abilitazione all'insegnamento liceale;
- per l'ICG l'ordinanza richiede «una qualifica supplementare per l'insegnamento della cultura generale». Tale obbligo formativo concretizza l'obiettivo 7 (6 nel progetto di revisione): «[c]onoscere le due aree d'apprendimento “Lingua e comunicazione” e “Società” dal profilo tematico e contestualizzarle in modo specifico alle professioni». Per chi è abilitato a insegnare nei licei o nella scuola obbligatoria la necessità di una qualifica supplementare nonché il numero di ore dipendono dal percorso e dal curriculum del candidato e vanno determinati caso per caso;
- per poter insegnare le materie della MP è necessaria unicamente una formazione pedagogico-professionale di 300 ore, e soltanto per coloro che sono abilitati all'insegnamento liceale nella materia corrispondente.

La versione tedesca subirà inoltre alcuni adattamenti terminologici, per garantire l'uniformità linguistica tra ordinanza e programmi quadro:

- «bei nebenamtlicher Tätigkeit / bei hauptamtlicher Tätigkeit» viene sostituito con «bei nebenberuflicher Bildungstätigkeit / bei hauptberuflicher Bildungstätigkeit»;
- «Lehrkräfte» viene sostituito con «Lehrpersonen».

5.3 Proposta sottoposta alla presa di posizione

Per mettere in luce le specificità di cui sopra, la SEFRI ha elaborato una proposta di revisione del capoverso 3 dell'articolo 46 OFPr, in cui viene operata una netta distinzione tra i diversi profili professionali, ripristinando in tal modo la certezza del diritto. Poiché i requisiti minimi restano invariati,

è più corretto parlare di «rielaborazione» anziché di «introduzione di elementi nuovi». La versione rivista è stata sottoposta al parere delle parti interessate, che tra aprile e giugno 2024 hanno avuto la possibilità di prendere posizione anche sulla nuova bozza dei programmi quadro.

Sono state apportate le seguenti modifiche:

- il capoverso 3 è stato smembrato in tre capoversi: 1) docenti di educazione fisica, 2) docenti di cultura generale 3) docenti di materie della MP;
- i nuovi capoversi specificano i requisiti validi per coloro che sono già abilitati ad insegnare nella scuola obbligatoria o nei licei e quelli che invece si applicano a chi ancora non lo è.

5.4 Compendio dei pareri

La stragrande maggioranza dei partecipanti ha accettato la proposta rinunciando a esprimere opinioni più articolate o elogiandone la chiarezza concettuale.

In tre pareri sono state avanzate riserve a proposito dell'educazione fisica (trattazione troppo dettagliata o non abbastanza precisa), sebbene i requisiti minimi siano gli stessi della versione attualmente in vigore. È stato chiesto di integrare nell'ordinanza i 68 ECTS della qualifica supplementare richiesta.

Riguardo all'insegnamento della cultura generale, è stato segnalato un possibile fraintendimento circa il requisito della «qualifica supplementare per l'insegnamento della cultura generale», presente anche nel programma quadro. Sebbene tale formazione sia inclusa nelle 1800 ore indicate, molti partecipanti ritengono che la formulazione scelta possa favorire un'interpretazione errata, lasciando intendere che non rientri nelle 1800 ore.

Nel timore che la nuova versione possa pregiudicare la permeabilità e l'idoneità al mercato del lavoro dei docenti, tre pareri (Cantoni di VS, NE e GE) chiedono di mantenere la versione attuale dell'articolo 46. I suddetti partecipanti si sono interrogati sulla necessità di spiegare nei dettagli le disposizioni dell'ordinanza.

5.5 Valutazione della SEFRI

Per verificare se fosse possibile tenere conto dei commenti sui nuovi capoversi 3 e 4, la SEFRI ha contattato i rappresentanti dei Cantoni interessati (VS, VD, GE e NE) e si è consultata con l'istanza specializzata (composta da rappresentanti delle alte scuole pedagogiche di SG, LU, ZH e della SUFFP), che ha seguito tutto il processo di redazione dei nuovi programmi quadro. La SEFRI ritiene doveroso differenziare i tre profili di docenti (educazione fisica, ICG e MP), giacché implicano requisiti differenti, in particolare per coloro che sono già abilitati a insegnare nei licei o nella scuola obbligatoria. Si è pertanto deciso di non mantenere la versione attualmente in vigore.

5.5.1 L'insegnamento dell'educazione fisica

Si noti che malgrado le critiche relative alle presunte difficoltà incontrate dai docenti della scuola dell'obbligo interessati a intraprendere questo percorso formativo, tale possibilità è già prevista dalle basi giuridiche e dai programmi quadro attualmente in vigore. Inoltre, nel 2018 la SEFRI, con l'aiuto di esperti del settore, ha redatto il promemoria «Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica nella formazione professionale di base: portata e contenuti della qualifica professionale supplementare per i docenti del livello primario e secondario», che specifica contenuti e numero di ECTS della qualifica supplementare.

La SEFRI non considera quindi necessario né opportuno inserire un numero preciso di ECTS nell'ordinanza. Il promemoria è un documento altamente esaustivo a cui gli istituti di formazione e le autorità cantonali sono invitati a rifarsi. Tuttavia, per tenere conto delle richieste avanzate, la SEFRI riesaminerà il suddetto promemoria in collaborazione con esperti delle alte scuole pedagogiche che

erogano cicli di formazione in educazione fisica e con la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.

5.5.2 L'insegnamento della cultura generale

Riguardo all'insegnamento della cultura generale, la SEFRI propone varie precisazioni sui requisiti per ridurre al minimo il rischio di fraintendimenti, senza intaccare al contempo la permeabilità del sistema.

Nella lettera a del capoverso 3 il requisito «completata da una qualifica supplementare per l'insegnamento della cultura generale» è sostituito con «completata da qualifiche per l'insegnamento della cultura generale». Tale proposta consente ai titolari di un'abilitazione all'insegnamento nei licei o nella scuola obbligatoria che dispongono già di qualifiche per insegnare la cultura generale di seguire solo la formazione supplementare di 300 ore. In questo modo si concede ai Cantoni e agli istituti di formazione un buon margine di manovra per la verifica delle qualifiche, nel rispetto delle specificità dell'ICG.

Nella lettera b del capoverso 3 occorre precisare che la formazione specifica è inclusa nelle 1800 ore di formazione totali: «completata da un totale di 1800 ore in cui rientrano una formazione pedagogico-professionale e una qualifica supplementare per l'insegnamento della cultura generale». I Cantoni VD, GE e NE dissentono e avanzano una un'altra proposta da aggiungere al capoverso: «o in cui rientrano qualifiche per l'insegnamento della cultura generale». Secondo tali Cantoni bisognerebbe altresì tenere conto dei docenti di materie della MP, dal momento che anch'essi devono seguire una formazione di 1800 ore. L'OFPr illustra i requisiti per ognuno di questi cicli di formazione ma non regola la convalida delle formazioni pedagogico-professionali. Questo aspetto è invece disciplinato da un promemoria della SEFRI, suscettibile di revisione in qualsiasi momento. Ne risulta quindi che per la SEFRI la modifica apportata all'ordinanza non aggiunge dettagli sui requisiti minimi per l'ICG. Come detto sopra, la formazione specifica per l'insegnamento della cultura generale fa riferimento all'obiettivo 7 (6 nel progetto di revisione) del programma quadro per l'ICG. Tale obiettivo non figura nel programma quadro d'insegnamento per docenti di materie della MP.

5.6 Passi successivi per l'attuazione del nuovo articolo 46 OFPr

La modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale (articolo 46) e la sua entrata in vigore devono essere sottoposte al Consiglio federale dopo aver consultato gli uffici federali pertinenti dell'Amministrazione federale. Nel corso di una prima consultazione, la Commissione interna di redazione della Cancelleria federale e l'Ufficio federale di giustizia hanno richiesto alcune modifiche linguistiche e redazionali. Al fine di garantire che queste modifiche non abbiano implicazioni per l'interpretazione dell'art. 46 OFPr, la SEFRI si prenderà il tempo di analizzarle con i partner coinvolti nel 2025. Inoltre, in relazione al progetto di revisione dei programmi quadro d'insegnamento, la SEFRI condurrà nel 2025 un riesame delle passerelle e delle convalide. Questo lavoro fornirà informazioni importanti per una migliore formulazione dell'art. 46 OFPr.

6 Elenco delle abbreviazioni

ICG	Insegnamento della cultura generale (formazione professionale di base)
MP	Maturità professionale
LFPr	Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10; legge sulla formazione professionale, LFPr)
OFPr	Ordinanza federale del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS 412.101; OFPr)
ECTS	European Credit Transfer and Accumulation System
oml	Organizzazioni del mondo del lavoro
PQI	Programmi quadro d'insegnamento
CSFP	Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7 Elenco dei partecipanti

Confederazione	
CSS	Consiglio svizzero della scienza
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, diverse Unità
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFE	Ufficio federale dell'energia
Cantoni	
AG	Abteilung Berufsbildung und Mittelschule Kanton Aargau
AR	Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung Appenzell Ausserrhoden
BL	Dienststelle Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen Kanton Basel-Landschaften
BS	Abteilung Berufsbildung und Berufsintegration Kanton Basel-Stadt
FR	Service de la formation professionnelle Kanton Freiburg
GE	Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse Kanton Genf
GL	Fachstelle Berufsbildung Kanton Glarus
GR	Amt für Berufsbildung Kanton Graubünden
JU	Amt für Berufsbildung Kanton Jura
LU	Dienststelle Berufs- und Weiterbildung Kanton Luzern
NE	Service des formations postobligatoires et de l'orientation Kanton Neuenburg
OW	Amt für Berufsbildung Kanton Obwalden
SH	Dienststelle Berufsbildung und Berufsberatung Kanton Schaffhausen
SO	Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen Kanton Solothurn
SZ	Amt für Berufsbildung Schwyz
TG	Amt für Berufsbildung Thurgau
TI	Divisione della formazione professionale Cantone Ticino
UR	Amt für Berufsbildung Kanton Uri
VD	Direction générale de l'enseignement postobligatoire Kanton Waadt
VS	Dienststelle für Berufsbildung Kanton Wallis
ZG	Amt für Berufsbildung Kanton Zug
ZH	Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Zürich
Organizzazioni del mondo del lavoro	
	ARTISET

BCH/ LVB	Berufsbildung Schweiz und Lehrerverein Baselland
BIKAS	formazione commerciale svizzera
H+	Gli ospedali svizzeri
	HotellerieSuisse
CIFC	Comunità di interessi Formazione commerciale di base Svizzera
KFMV	Società degli impiegati del commercio Svizzera
	OdASanté
	SAVOIRSOCIAL
USI	Unione svizzera degli imprenditori
SSIC	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
sgv	Schweizerischer Gewerbeverband

Istituti di formazione in pedagogia professionale	
CYP	Center for Young Professionnals
SUFFP	Scuola universitaria federale per la formazione professionale
ETHZ	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
PH SG	Pädagogische Hochschule St. Gallen
UZH	Universität Zürich
Esperti di riconoscimento e pedagogia professionale	
	Baumgartner Erika
	Fuchs Erich
	Gsteiger Markus
	Merian Christoph
Altre cerchie interessate	
	berufsbildner.ch AG
BGS	Bildungszentrum Gesundheit Chur
	EB Zürich
GFCH	Promozione Salute Svizzera
	Hana Ditetova (docente in proprio)
	Ospedale cantonale di San Gallo
CSSPC	Conferenza svizzera delle scuole professionali commerciali
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
	Fondazione TOP-Azienda formatrice
	Spitex Svizzera